



Giovedì 03/04/2025

Responsabilità dei sindaci: in GU la legge che modifica l'art. 2407 del codice civile

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

E' approdata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 35/2025, che modifica l'articolo 2407 del codice civile in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale nelle società di capitali. A Di seguito la nuova versione dell'articolo 2407, che entrerà in vigore il prossimo 12 aprile: "Art. 2407 (Responsabilità). - I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno".

<https://www.gazzettaufficiale.it>